

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo. C. 2699-ter, approvata dal Senato, C. 1964 Barbato, C. 3544 Pagano e C. 3589 Bragantini 26

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/44/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli, nonché i contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti. Atto n. 312 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 26

ALLEGATO 1 (*Proposta di parere del relatore*) 35

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/12/UE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi. Atto n. 316 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione*) . 27

ALLEGATO 2 (*Parere approvato dalla Commissione*) 36

ALLEGATO 3 (*Proposta alternativa di parere presentata dai deputati Barbato, Cambursano e Messina*) 37

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 141 del 2010, per l'istituzione di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità. Atto n. 321 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 27

AVVERTENZA 34

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 27 gennaio 2011.

Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo.

C. 2699-ter, approvata dal Senato, C. 1964 Barbato, C. 3544 Pagano e C. 3589 Bragantini.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 10.15 alle 11.15.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 27 gennaio 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — In-

terviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 11.15.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/44/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli, nonché i contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti.

Atto n. 312.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 gennaio scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il relatore, Bernardo, aveva illustrato il contenuto del provvedimento.

Maurizio BERNARDO (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazione sullo schema di decreto legislativo in titolo (*vedi allegato 1*).

Gianfranco CONTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/12/UE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi.

Atto n. 316.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 gennaio scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 2*).

Francesco BARBATO (IdV) formula una proposta alternativa di parere (*vedi allegato 3*).

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che la proposta di parere alternativa presentata sarà posta in votazione solo qualora fosse respinta la proposta di parere formulata dal relatore.

Francesco BARBATO (IdV) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Maurizio BERNARDO (PdL) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 141 del 2010, per l'istituzione di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità.

Atto n. 321.

(*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro PAGANO (PdL), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere al Governo sullo schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 141 del 2010, per l'istituzione di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità (Atto n. 321).

Evidenzia quindi come lo schema di decreto legislativo costituisca un ulteriore tassello delle iniziative legislative assunte per incrementare il livello di protezione dei consumatori, con particolare riferimento al settore del credito al consumo. Anche alla luce delle risultanze dell'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione Finanze nello scorso anno, è infatti emerso come il comparto del credito al consumo soffra di numerosi elementi di criticità, segnatamente per quanto attiene allo scarso livello di trasparenza contrattuale e precontrattuale, all'insufficiente grado di informazione del contraente debole circa i costi effettivi del finanziamento, alle lacune nell'attività di vigilanza su tali temi, alle lacune della disciplina sugli intermediari creditizi, ed alle distorsioni negli assetti di tale mercato, questioni, queste, evidenziate nel documento conclusivo della predetta indagine approvato dalla Commissione Finanze nonché dalla riso-

luzione n. 7-00340, a sua prima firma, anch'essa approvata dalla Commissione Finanze.

Sulla scorta di tali esigenze è stato dapprima emanato il decreto legislativo n. 141 del 2010, il quale ha attuato la direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, ed ha operato una complessiva revisione della disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.

Successivamente, è stato emanato il decreto legislativo n. 218 del 2010, il quale ha recato una prima integrazione al predetto decreto legislativo n. 141, apportandovi per lo più correzioni di natura formale, nonché intervenendo su alcune disposizioni di carattere transitorio previste per disciplinare il passaggio dalla precedente alla nuova disciplina degli intermediari creditizi.

In tale contesto, lo schema di decreto legislativo costituisce un ulteriore tassello degli interventi legislativi su tale settore, al fine dare esecuzione ad un principio di delega contenuto nell'articolo 13, comma 1, capoverso lettera *d-ter*, della legge n. 96 del 2010 (legge comunitaria 2009), la quale ha integrato le disposizioni di delega concernenti il recepimento nell'ordinamento italiano della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, recata dall'articolo 33 della legge n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008).

La predetta lettera *d-ter*, che è stata inserita nel corpo della legge comunitaria 2008 a seguito di un emendamento approvato dalla Commissione Finanze, prevede l'istituzione di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al fenomeno dei furti d'identità.

La disposizione di delega precisa che il sistema deve essere istituito nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, basato su un archivio centrale informatizzato e su un gruppo di lavoro e che la titolarità dell'archivio e del connesso trattamento dei dati è affidato al Ministero dell'economia e delle finanze.

La disposizione prevede inoltre che, ai sensi dell'articolo 29 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, che il Ministero dell'economia e delle finanze designi per la gestione dell'archivio e in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali la società CONSAP Spa e che i rapporti tra il MEF e l'ente gestore sia disciplinati con apposita convenzione.

Si affida altresì al MEF il compito di individuare le categorie dei soggetti che possono aderire al sistema di prevenzione e le tipologie dei dati destinati ad alimentare l'archivio informatizzato, e si prevede che la partecipazione al sistema di prevenzione comporti da parte dell'aderente il pagamento di un contributo in favore dell'ente gestore.

Passando al contenuto dello schema di decreto legislativo, esso si compone di un solo articolo, il quale inserisce nel decreto legislativo n. 141 del 2010 un nuovo Titolo *V-bis*, suddiviso negli articoli da *30-bis* a *30-octies*, con cui si disciplina l'istituzione di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità.

In linea generale, evidenzia come lo schema di decreto riproduca sostanzialmente il contenuto della proposta di legge C. 2699-*bis*, (risultante dall'approvazione, da parte del Senato, in un testo unificato, delle proposte di legge A.S. 414 e A.S. 507), come risultante dallo stralcio dell'articolo 7 della proposta di legge n. 2699, deliberato dall'Assemblea della Camera l'11 maggio 2010 a seguito di una proposta in tal senso avanzata dalla Commissione Finanze.

Il nuovo articolo *30-bis* reca le definizioni dei termini di maggior rilievo utilizzati nel nuovo Titolo *V-bis*.

In tale ambito vengono contemplate due distinte fattispecie di furto d'identità: la prima, indicata dalla lettera *a*), definita come impersonificazione totale, consiste nell'appropriazione indebita dell'identità di un altro soggetto (sia esistente, sia inesistente, sia deceduto), mediante l'utilizzo dei suoi dati personali.

La seconda fattispecie, indicata dalla lettera *b*), definita come impersonificazione parziale, si concretizza, invece, nell'occultamento parziale della propria identità attraverso l'utilizzo di dati anagrafici falsi e di recapiti veri.

In merito alla formulazione della lettera *b*), segnala l'opportunità di valutare se la fattispecie, indicata dalla disposizione, dell'utilizzo di dati anagrafici falsi e di recapiti veri esaurisca le ipotesi di impersonificazione parziale.

La disposizione reca inoltre, alla lettera *c*), la definizione del concetto di dichiarazione di caratteri falsi, che è data dall'utilizzo di dati anagrafici e recapiti veri e caratteri falsi, questi ultimi relativi, a titolo indicativo, all'attività lavorativa, allo stipendio, al bilancio societario.

La Relazione illustrativa allegata allo schema di decreto connette strettamente tali fenomeni di furto d'identità al cosiddetto « *phishing* informatico », strumento utilizzato per procurarsi illegalmente dati personali o identificativi di persone fisiche o giuridiche, tramite l'invio di e-mail del tutto simili a quelle dei siti ufficiali di aziende, istituzioni (anche bancarie) nelle quali si richiede l'inserimento di dati ed informazioni personali, motivando tale richiesta con pretestuose ragioni di natura tecnica (e contrattuale).

Il nuovo articolo 30-ter prevede, al comma 1, l'istituzione, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti, con specifico riferimento al furto di identità, il quale, ai sensi del comma 2, si basa un archivio centrale informatizzato e su un gruppo di lavoro.

In base al comma 3, la titolarità dell'archivio e del trattamento dei relativi dati è assegnata al Ministero dell'economia e delle finanze, il quale affida la gestione dell'archivio stesso e la responsabilità del trattamento dei dati alla Consap S.p.A (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.), sulla base di apposita convenzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 4 attribuisce al Ministero dell'economia e delle finanze le funzioni di competenza statale in materia di monitoraggio sui sistemi di informazioni creditizie e sulle imprese che offrono servizi assimilabili alla prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nei settori del credito e dei servizi.

La disposizione fa salve le attribuzioni previste dalla normativa vigente ad altre Amministrazioni pubbliche e precisa che tale competenza è esercitata dal Ministero con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il comma 5 indica i soggetti che possono partecipare al sistema di prevenzione delle frodi, che sono:

a) le banche, comprese quelle comunitarie e quelle extracomunitarie, e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale « di cui all'articolo 106 e 107 » del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB), di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) i fornitori di servizi di comunicazione elettronica;

c) i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato;

d) i gestori di sistemi di informazioni creditizie e le imprese che offrono ai soggetti precedentemente indicati servizi assimilabili alla prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi, in base ad apposita convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze, dalla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito alla lettera *a*), segnala l'esigenza di correggere il riferimento al TUB, alla luce delle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 141 del 2010, atteso che attualmente l'articolo 106 del predetto testo unico contempla l'Albo degli intermediari finanziari, mentre l'articolo 107 disciplina l'autorizzazione che la Banca d'Italia rilascia agli intermediari finanziari per l'esercizio dell'attività.

In merito alla lettera *c*), rileva l'opportunità di verificare il riferimento, ivi contenuto, all'articolo 2, comma 1, lettera *h*), del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005, , atteso che la predetta lettera *h*) reca la definizione di « responsabilità editoriale ».

Ai sensi del comma 6, possono comunque individuati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del gruppo di lavoro istituito dal comma 9, altri aderenti al sistema di prevenzione.

In merito alla formulazione del comma 6, considera opportuno specificare che il decreto ministeriale ivi previsto individua non già i soggetti eventualmente aderenti al sistema, bensì le ulteriori categorie di soggetti aderenti.

Per quanto riguarda in generale la partecipazione al sistema, segnala l'opportunità di chiarire se tale partecipazione sia facoltativa (come sembra evincersi dal tenore del comma 5 del nuovo articolo 30-ter) ovvero obbligatoria (come potrebbe invece indicare la lettera del comma 6 del medesimo articolo).

In base al comma 7, i soggetti aderenti al sistema possono inviare alla Consap richieste di verifica circa l'autenticità dei dati contenuti nella documentazione fornita dalle persone fisiche o giuridiche che richiedono una dilazione o un differimento di pagamento, un finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria, un servizio a pagamento differito. La verifica dell'autenticità dei dati non può essere richiesta al di fuori dei casi e delle finalità previste per la prevenzione del furto di identità. Gli aderenti trasmettono al titolare dell'archivio (Ministero dell'economia) le informazioni relative ai casi che configurano un rischio di frodi nei settori del credito, dei servizi di comunicazione elettronica o interattivi.

A corredo del sistema di prevenzione appena descritto, il comma 8 prevede l'istituzione presso la Consap di un servizio gratuito, telefonico e telematico, attraverso il quale possono essere ricevute segnalazioni da parte di soggetti che hanno

subito o temono di aver subito frodi configuranti ipotesi di furto di identità.

Il comma 9 prevede la creazione, nell'ambito del sistema di prevenzione, di un gruppo di lavoro, il quale svolge funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento, al fine di migliorare l'azione di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e del furto di identità a livello nazionale, nonché compiti finalizzati alla predisposizione, elaborazione e studio dei dati statistici, in forma anonima, relativi al comparto delle frodi.

Il gruppo di lavoro relaziona al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, entro il 30 aprile di ciascun anno, su tale base riferisce al Parlamento in ordine ai risultati dell'attività di prevenzione delle frodi svolta nell'anno precedente.

Il gruppo di lavoro, che è presieduto « dal titolare dell'archivio » ed è composto da due rappresentanti, di cui un titolare e un supplente, designati dal Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero dell'interno, dal Ministero della giustizia, dal Ministero dello sviluppo economico, dalla Banca d'Italia, dalla Guardia di finanza e nominati con decreto del Ministro dell'economia e della finanze.

A tale proposito, segnala l'opportunità di chiarire che il gruppo di lavoro è presieduto dal componente del gruppo designato dal Ministero dell'economia.

Segnala, altresì, l'opportunità di integrare la disposizione nel senso di chiarire che i rappresentanti, chiamati in numero di due, a far parte del comitato sono designati rispettivamente da ciascuna delle autorità indicate.

Possono inoltre essere invitati dal « titolare dell'archivio » a partecipare ai lavori del gruppo di lavoro, in ragione dei temi trattati, rappresentanti delle associazioni di categoria dei soggetti aderenti e degli operatori commerciali, nonché esperti delle Forze di polizia, designati da Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno.

A tale proposito, segnala l'opportunità di chiarire se l'invito a partecipare al gruppo di lavoro debba essere formulato dal rappresentante del Ministero dell'eco-

nomia componente (e presidente) del gruppo, ovvero da altro esponente del Ministero stesso.

La disposizione specifica che il gruppo di lavoro dura in carica un triennio, che la segreteria del gruppo di lavoro è assicurata dalla Consap, e che per la partecipazione all'attività del gruppo stesso non sono previsti compensi, indennità o rimborsi spese.

In proposito, segnala l'opportunità di chiarire se il gruppo di lavoro abbia caratteristica di permanenza, specificando in tal caso che il termine di tre anni, ivi indicato, si riferisce alla durata in carica dei componenti del gruppo di lavoro, e non al gruppo stesso.

Si prevede, inoltre, che il titolare dell'archivio (dunque il Ministero dell'economia), anche attraverso l'attività di studio ed elaborazione dei dati disponibili da parte del gruppo di lavoro, svolga attività d'informazione e conoscenza sui rischi del fenomeno delle frodi, anche mediante l'ausilio di campagne pubblicitarie curate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Tali attività sono svolte utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il nuovo articolo 30-*quater* definisce la struttura dell'archivio, il quale si articola, ai sensi del comma 1, in tre strumenti informatici;

a) un'interconnessione di rete, che consente di dare seguito alle richieste di verifica inviate dagli aderenti mediante il riscontro con i dati di cui all'articolo 30-*quinquies*, detenuti nelle banche dati degli organismi pubblici e privati;

b) un modulo informatico centralizzato, che memorizza, in forma aggregata ed anonima, i casi il cui riscontro ha evidenziato la non autenticità di una o più categorie di dati presenti nella richiesta di verifica e permette al titolare dell'archivio e al gruppo di lavoro di analizzare, a fini di prevenzione, il fenomeno delle frodi, anche mediante la predisposizione di specifiche linee guida. A questo scopo il Ministero dell'economia si avvale anche delle elaborazioni dei dati contenuti nel-

l'archivio informatizzato istituito presso il medesimo Ministero per la prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi sulle carte di pagamento;

c) un modulo informatico di allerta, che memorizza le informazioni trasmesse dagli aderenti relative alle frodi subite o ai casi che configurano un rischio di frodi nei settori del credito, dei servizi di comunicazione elettronica o interattivi, nonché le segnalazioni di specifiche allerta preventive trasmesse dal titolare dell'archivio agli aderenti: tali informazioni sono conservate nell'archivio per il tempo necessario agli aderenti ad accertare l'effettiva sussistenza del rischio di frodi.

Il comma 2 prevede l'accesso gratuito, da parte dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato al sistema di prevenzione.

Ai sensi del comma 3, i risultati di specifico interesse rivenienti dall'archivio informatico sono comunicati agli uffici del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno competenti in materia di analisi dei fenomeni criminali e di cooperazione, anche internazionale, di polizia « per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge n. 121 del 1981 », nonché, ove rilevanti, all'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia e al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.

In merito alla formulazione del comma 2, ritiene opportuno valutare se circoscrivere i riferimenti alla legge n. 121 del 1981, all'articolo 6, primo comma, lettera a), la quale attribuisce al Dipartimento della pubblica sicurezza, il compito di classificare, analizzare e valutare le informazioni e dei dati in materia di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità, ed all'articolo 7, il quale disciplina l'acquisizione dei predetti dati.

Il comma 4 dispone che il titolare dell'archivio, può avvalersi, anche per approfondire le segnalazioni inviate dagli

aderenti al sistema, della collaborazione del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, che agisce con i poteri e le facoltà previsti in materia di accertamento delle imposte sui redditi ed in materia di IVA, utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il nuovo articolo 30-*quinquies* individua, al comma 1, i dati che possono essere riscontrati da parte del sistema di prevenzione con le informazioni delle persone fisiche o giuridiche che richiedono una dilazione o un differimento di pagamento, un finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria.

Si tratta dei dati contenuti nei documenti di identità e di riconoscimento, comunque denominati o equipollenti, ancorché smarriti o rubati; delle partite IVA, dei codici fiscali e dei documenti attestanti il reddito, esclusivamente per le finalità perseguite dal decreto legislativo; delle posizioni contributive previdenziali ed assistenziali.

In merito alla formulazione della disposizione, rileva l'opportunità di riformulare in termini più chiari e semplici l'alinea del comma 1, nel senso di prevedere che sono assoggettabili a riscontro con i dati detenuti da organismi pubblici e privati, i dati, relativi a persone fisiche o giuridiche che richiedono una dilazione o un differimento di pagamento, un finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria, contenuti nelle fonti elencate dalle lettere da *a*) a *c*).

Rileva, inoltre, la necessità di correggere, alla lettera *b*), il riferimento « alla presente legge » con quello « al presente decreto legislativo ».

Il comma 2 sancisce l'obbligo, per gli organismi pubblici e privati che detengono i dati indicati dal comma 1, di renderli disponibili, per le finalità del decreto legislativo, secondo le modalità ed i termini indicati dal decreto contemplato dal nuovo articolo 30-*octies* del decreto legislativo n. 141.

Il comma 3 rinvia ad un ulteriore decreto del Ministro dell'economia e delle

finanze l'individuazione, previo parere del gruppo di lavoro, di ogni altro dato idoneo al perseguimento delle finalità di contrasto al furto d'identità.

Il nuovo articolo 30-*sexies* prevede, al comma 1, che l'ente gestore autorizza di volta in volta la procedura di collegamento dell'archivio alle banche dati degli organismi pubblici e privati per il riscontro sull'autenticità dei dati contenuti nelle richieste di verifica inviate dagli aderenti. La disposizione specifica che ciascuna richiesta può riguardare una o più categorie di dati nell'ambito di quelle elencate nell'articolo 30-*quinquies*.

Ai sensi del comma 2, ciascuna richiesta di verifica, riferita ad un singolo nominativo, comporta da parte dell'aderente il pagamento di un contributo, il quale deve essere fissato in misura tale da garantire almeno il costo pieno del servizio svolto dall'ente gestore.

In merito a tale disposizione, ritiene opportuno valutare se la previsione in base alla quale ciascuna richiesta di verifica comporta il versamento di un contributo, non possa in qualche modo disincentivare l'utilizzo del sistema di prevenzione da parte degli aderenti, non solo sotto il profilo dei costi, ma soprattutto piuttosto per quanto riguarda gli oneri burocratici connessi col versamento del contributo stesso: a tale proposito segnala comunque l'esigenza di prevedere modalità di versamento il più possibile semplificate.

Il nuovo articolo 30-*septies* dispone che le somme versate dagli aderenti al sistema affluiscono alla Consap, la quale rende conto al Ministero dell'economia e delle finanze in merito alle somme introitate e ai costi sostenuti in relazione al servizio svolto.

Il nuovo articolo 30-*octies* affida, al comma 1, ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, la definizione di termini, modalità e condizioni per la gestione del sistema di prevenzione.

Il particolare, il decreto deve specificare:

a) la struttura e i livelli di accesso all'archivio, le « singole voci da comunicare » ai sensi dell'articolo 30-*quinquies*, le modalità e i termini relativi alle convenzioni di cui all'articolo 30-*ter*, comma 5, lettera e), stipulate tra i gestori di sistemi di informazioni creditizie e ed il Ministero dell'economia e delle finanze.

b) le modalità relative al collegamento informatico dell'archivio con le banche dati degli organismi pubblici e privati che detengono i dati;

c) le modalità e i termini secondo cui i dati sono comunicati e gestiti, nonché la procedura per il riscontro delle informazioni;

d) l'importo del contributo richiesto per ciascuna richiesta di verifica avanzata al sistema, nonché i criteri di determinazione e le modalità di riscossione del medesimo contributo.

In merito alla formulazione della lettera a), segnala l'opportunità di chiarire la dizione « singole voci da comunicare », specificando se la previsione si riferisca ai dati che gli organismi pubblici e privati devono rendere disponibili ai sensi del comma 2 dell'articolo 30-*quinquies*.

Segnala, inoltre, l'esigenza di sostituire il riferimento alle convenzioni « di cui all'articolo 30-*ter*, comma 5, lettera e) », con quelle di cui all'articolo 30-*ter*, comma 5, lettera d).

Il comma 3 contempla il coinvolgimento del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti istituito all'articolo 136 del codice del consumo, stabilendo che il Consiglio stesso possa chiedere in qualsiasi momento di essere ascoltato dal gruppo di lavoro in ordine all'applicazione del decreto legislativo.

Il comma 4 integra l'articolo 17 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, inserendo anche il Ministero dell'economia tra le amministrazioni che possono derogare alle disposizioni in materia di pubblicità

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, relativamente alle opere, servizi e forniture destinate ad attività della stessa amministrazione.

In merito a tale previsione, segnala come essa potrebbe risultare viziata da eccesso di delega.

In ogni caso, sottolinea la necessità di ricollocare la norma al di fuori del corpo del decreto legislativo n. 141 del 2010, risultando del tutto improprio introdurre una novella al predetto codice dei contratti pubblici all'interno del decreto legislativo n. 141.

Ai sensi del comma 5, i termini e le modalità attraverso le quali viene operato il riscontro dei dati relativi alle partite IVA, ai codici fiscali e documenti che attestano il reddito (ai sensi dell'articolo 30-*quinquies*, comma 1, lettera b), sono definiti con decreto interdirettoriale del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Passando a considerazioni di carattere più generale, sottolinea come il sistema di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo delineato dallo schema di decreto presenti alcuni elementi di debolezza.

In particolare, al fine di aumentare il livello di protezione dei singoli consumatori dai rischi di frode, occorre valutare l'opportunità di prevedere che, successivamente alla stipulazione di un contratto di credito al consumo, sia introdotto l'obbligo di comunicare al consumatore in forma scritta, presso l'indirizzo risultante dai registri anagrafici, entro un termine breve, l'avvenuta stipula del contratto, al fine di preconstituire un ulteriore meccanismo che consenta al singolo di riscontrare eventuali fenomeni di furto d'identità a suo danno.

In tale contesto, ricorda inoltre che la legge n. 166 del 2005 ha istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un sistema di prevenzione sul piano amministrativo delle frodi sulle carte di pagamento, avente funzioni e struttura sostanzialmente analoghe a quanto previsto dallo schema di decreto.

In particolare, la citata legge n. 166 ha previsto, a tal fine, la creazione di un archivio informatizzato di cui è titolare l'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento – UCAMP, operante presso il MEF.

A tale sistema prendono parte i soggetti (società, banche e intermediari finanziari) che emettono carte di pagamento e quelli che gestiscono reti commerciali di accettazione di tali strumenti, entrambi denominati « società segnalanti ». Tali soggetti hanno l'obbligo di segnalare al Ministero dell'economia e delle finanze dati e informazioni rilevanti ai fini della prevenzione delle frodi: le informazioni e i dati comunicati alimentano il predetto, apposito archivio informatizzato gestito dall'UCAMP.

Nell'ambito del sistema di prevenzione è presente, inoltre, un gruppo di lavoro che opera, con funzioni consultive, per la trattazione delle problematiche di settore.

Le società « segnalanti » hanno il potere di accedere ai dati e alle informazioni relative al rischio di frode che alimentano l'archivio informatizzato. Le disposizioni di attuazione della richiamata legge, recate dal decreto ministeriale 30 aprile 2007, n. 112, nel delineare le competenze dell'UCAMP, precisano che a tale ufficio è affidata, tra l'altro, la prevenzione, sul

piano amministrativo, delle frodi sugli strumenti attraverso i quali viene erogato il credito al consumo.

In tale contesto, rileva l'opportunità di evitare sovrapposizioni di strutture e di competenze, eventualmente introducendo disposizioni di coordinamento tra il già operante sistema di prevenzione delle frodi sulle carte di pagamento e l'istituendo, analogo sistema di prevenzione sul più ampio settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti.

Si riserva, quindi, di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

Predisposizione del programma dei lavori per il periodo febbraio-marzo 2011 e del calendario dei lavori per il periodo 31 gennaio-18 febbraio 2011.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/44/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli, nonché i contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti (Atto n. 312).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/44/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli, nonché i contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti (Atto n. 312);

rilevato come le modifiche alla disciplina vigente apportate dalla direttiva 2009/44/CE, siano funzionali ad adeguare il quadro normativo agli importanti cambiamenti intervenuti nel corso degli ultimi anni nel settore dei sistemi di pagamento e di regolamento, in particolare sotto il profilo della progressiva interdipendenza dei sistemi di pagamento i quali, non

operano più prevalentemente su base nazionale, nonché a chiarire e semplificare quanto previsto dalle norme già emanate in materia;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

con riferimento alla lettera *d*) del comma 6 dell'articolo 1 dello schema di decreto legislativo, la quale reca una modifica dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 210 del 2010, valuti il Governo l'opportunità di ricollocare la predetta modifica al di fuori del predetto comma 6, la cui alinea individua invece le novelle da apportare all'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 210.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/12/UE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi (Atto n. 316).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/12/UE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi (Atto n. 316);

rilevato come la direttiva 2010/12/UE sia principalmente finalizzata a garantire il corretto funzionamento del mercato interno, in particolare creando condizioni neutre di concorrenza per i produttori e riducendo la frammentazione dei mercati del tabacco;

rilevato inoltre come la direttiva intenda anche assicurare un livello elevato di protezione della salute, come richiesto dall'articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare attraverso l'introduzione di limiti minimi percentuali ed assoluti all'ammontare dell'accisa globale sui tabacchi lavorati,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento al comma 1 dell'articolo 5 dello schema di decreto, il quale prevede che i punti vendita dei generi di monopolio sono istituiti dall'Ufficio regionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato secondo le norme « di massima » stabilite con provvedimento del Direttore generale della stessa AAMS, valuti il Governo l'opportunità di sostituire il richiamo a norme « di massima » stabilite con provvedimento del Direttore generale con quello a « criteri » stabiliti dal predetto Direttore;

b) con riferimento al comma 2 dell'articolo 5 dello schema, il quale fissa al 1° gennaio 2011 l'entrata in vigore delle disposizioni del decreto legislativo, valuti il Governo l'opportunità di aggiornare la predetta data di entrata in vigore, atteso che il decreto legislativo sarà emanato in data successiva a quella indicata per la sua entrata in vigore.

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/12/UE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi (Atto n. 316).

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA
DAI DEPUTATI BARBATO, CAMBURSANO E MESSINA**

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

considerato che:

lo schema di decreto legislativo reca le disposizioni attuative della direttiva 2010/12/UE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi (Atto n. 316), direttiva che modifica le direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE e 95/59/CE, nonché la direttiva 2008/118/CE;

la direttiva è finalizzata a garantire il corretto funzionamento del mercato interno ed assicurare, al contempo, un livello elevato di protezione della salute, come richiesto dall'articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

le modifiche apportate dalla direttiva mirano a semplificare le disposizioni esistenti al fine di creare condizioni neutre di concorrenza per i produttori, ridurre la frammentazione dei mercati del tabacco e mettere in rilievo gli obiettivi di tipo sanitario, in particolare attraverso la sostituzione del concetto di « classe di prezzo più richiesta », utilizzato per quantificare l'accisa minima europea, con quello di « prezzo medio ponderato » di vendita al minuto;

si stabilisce il principio secondo cui l'accisa sulle sigarette è fissata con riferimento al prezzo medio ponderato di vendita al minuto e si stabiliscono gli am-

montari percentuali minimi e massimi dell'accisa rispetto all'importo dell'onere fiscale totale su tale prodotto;

lo schema di decreto legislativo è stato predisposto ai sensi della delega di cui all'articolo 1 della legge n. 96 del 2010 (legge comunitaria 2009), ai fini del recepimento nell'ordinamento italiano della predetta direttiva 2010/12/UE;

lo schema di decreto legislativo apporta una serie di modifiche al Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte sulle produzioni e sui consumi (TUA), di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, nonché alcune disposizioni di carattere transitorio volte a regolare il passaggio alle nuove normative e misure per garantire l'invarianza dovute ad eventuali minori entrate erariali conseguenti alle nuove disposizioni oltre che ad assicurare che l'accisa globale sulle sigarette non sia inferiore alle soglie minime fissate dalla direttiva 2010/12/UE;

in ottemperanza alla sentenza della Corte di giustizia europea del 24 giugno 2010, n. 52 (Causa C-571/2008), che ha condannato l'Italia nella procedura di infrazione relativa al regime dei prezzi minimi di vendita dei tabacchi lavorati previsto dalla legislazione italiana, all'articolo 1, comma 1, lettera f), dello schema di decreto legislativo si dispone l'abrogazione del comma 5 dell'articolo 39-*quater* del già citato decreto legislativo n. 504 del 1995, il quale consente al Direttore dell'AAMS di individuare criteri e modalità di determi-

nazione di un prezzo minimo di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati;

tale abrogazione dell'articolo 39-*quater*, comma 5, del decreto legislativo n. 504 del 1995 non è sufficiente a sanare la violazione del giudicato comunitario, in quanto l'articolo 39-*octies*, commi 2-*bis* e 4 dello stesso decreto n. 504, prevedendo un'accisa penalizzante sui prodotti venduti a prezzi inferiori, lede il vantaggio concorrenziale riconosciuto ai produttori dalla Direttiva 95/59/CEE, e di fatto elude il giudicato comunitario;

la citata sentenza della Corte di Giustizia Europea indica la soglia sotto la quale i produttori non possono scendere, che è data dal costo di produzione più le imposte, ma ribadisce il principio di proporzionalità (punto 52 della sentenza) che l'articolo 39-*octies*, commi 2-*bis* e 4, del decreto legislativo n. 504 disattende: la norma comunitaria la quale regola l'imposizione dell'accisa sui tabacchi lavorati, infatti, prevede che l'accisa sia fissata per quantità e qualità, non per valore;

in particolare, il comma 2-*bis* dell'articolo 39-*octies* del citato decreto legislativo n. 504 prevede che: « Per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette di cui all'articolo 39-*bis*, comma 1, lettera *c*), numero 1), l'imposta di consumo dovuta sui prezzi inferiori alla classe di prezzo più richiesta è fissata nella misura del centonove per cento dell'imposta di consumo applicata su tale classe di prezzo »;

il comma 4 del predetto articolo 39-*octies* prevede inoltre che, per le sigarette aventi un prezzo di vendita inferiore a quello della sigarette della classe di prezzo più richiesta, l'accisa sia pari al

115 per cento dell'accisa applicata sulle sigarette della classe di prezzo più richiesta (tale accisa è denominata importo di base ed è calcolata applicando al prezzo di vendita l'aliquota di base fissata dall'Allegato I al TUA),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *h*), dello schema di decreto legislativo, recante modifiche all'articolo 39-*octies* del TUA, provveda il Governo ad inserire il seguente numero:

01) il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

« 2-*bis*. Per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette di cui all'articolo 39-*bis*, comma 1, lettera *c*), numero 1), l'accisa dovuta per la classe di prezzo più richiesta costituisce l'accisa minima dovuta per le classi di prezzo inferiori alla classe di prezzo più richiesta. »;

2) sempre con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *h*), dello schema di decreto, recante modifiche all'articolo 39-*octies* del TUA, provveda inoltre il Governo ad inserire il seguente numero:

02) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. L'importo di base di cui al comma 3 costituisce l'accisa minima dovuta per le sigarette aventi un prezzo di vendita al pubblico inferiore a quello delle sigarette della classe di prezzo più richiesta di cui all'articolo 39-*quinquies*, comma 2. »

Barbato, Cambursano, Messina.